

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 2496/96/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, e sentito il comitato consultivo,

Considerando quanto segue:

I

In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato, sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, concessi in qualunque forma dagli Stati membri a favore delle imprese siderurgiche.

Le norme che autorizzano in taluni casi la concessione di aiuti alla siderurgia, attualmente contenute nella decisione n. 3855/91/CECA della Commissione⁽¹⁾, riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, finanziati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma.

Tali norme mirano, innanzitutto, a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, nonché di quelli per la tutela dell'ambiente. Le norme autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire la chiusura parziale di impianti, nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di tutte le attività CECA per le imprese meno competitive. La deroga per gli aiuti regionali agli investimenti concessi in determinati Stati membri è stata ora limitata alla Grecia. Tutti gli altri aiuti sono proibiti.

Questa disciplina rigorosa ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nell'ambito della realizzazione del mercato interno. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, seppure con alcuni adattamenti tecnici.

La decisione n. 3855/91/CECA scade il 31 dicembre 1996.

La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale è necessario prendere provvedimenti. Ciò considerato, occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del trattato stesso.

Per coprire il periodo residuo fino alla scadenza del trattato, la presente decisione deve applicarsi fino al 22 luglio 2002.

Per garantire la parità di trattamento tra il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e sviluppo ed agli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune è da valutarsi alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽²⁾ e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽³⁾. Quest'ultima stabilisce una riduzione, rispetto alle disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA, dell'intensità massima degli aiuti agli investimenti per conformarsi a nuove norme cogenti e permette invece, livelli di aiuto più elevati a favore degli investimenti che consentano di raggiungere una protezione dell'ambiente significativamente superiore al minimo previsto dalle norme vigenti. Detta disciplina ammette inoltre, seppur limitatamente, la possibilità di aiuti al funzionamento, in particolare per quanto concerne l'esenzione dalle imposte ambientali nei casi in cui sia necessario per evitare che le imprese siano svantaggiate rispetto ad imprese concorrenti stabilite in paesi nei quali non esistono misure analoghe.

In caso di cessazione di ogni attività CECA da parte di un'impresa, gli aiuti per la chiusura potranno essere versati senza restrizioni inerenti alla natura della produzione siderurgica dell'impresa stessa. Poiché le norme relative agli aiuti per le chiusure contenute nella decisione n. 3855/91/CECA consentivano detti aiuti solo nel caso in cui l'impresa che effettuava la chiusura dei propri impianti siderurgici non appartenesse ad un gruppo di cui facevano parte altre imprese CECA, di fatto la portata pratica di tali disposizioni era alquanto limitata. Pertanto, al fine di favorire ulteriori riduzioni di capacità nel settore siderurgico, occorre che la presente decisione autorizzi anche gli aiuti per le chiusure a favore di imprese appartenenti ad un gruppo di cui fanno parte altre imprese siderurgiche, a condizione che l'impresa beneficiaria sia effettivamente autonoma e che il gruppo nel suo complesso non aumenti la capacità residua per un periodo di cinque anni.

Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di Stato possono assumere, occorre che i trasferimenti di risorse statali ad imprese pubbliche o private, sotto forma di assunzione di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe, siano

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

(2) GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5.

(3) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.